

**Osservazioni di Assofin al Documento di consultazione di
Banca d'Italia di aprile 2015**

**"Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali
medi ai sensi della legge sull'usura"**

GIUGNO 2015



Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, esprime apprezzamento per la consultazione promossa da Banca d'Italia finalizzata ad aggiornare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura.

Considerata l'entità contenuta delle modifiche apportate, si ritiene di formulare una sola osservazione, che riguarda l'aggiunta, tra le operazioni escluse dalla rilevazione previste al punto B2, delle "Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate".

Si fa presente, al riguardo, che nell'ambito del documento di Banca d'Italia "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura", aggiornato da ultimo nel novembre 2010, viene riportata la seguente domanda e la successiva risposta:

*Una **dilazione di pagamento** (ad es. una traslazione di sei mesi delle scadenze) senza variazioni di tasso contrattuale o importo, va considerata come nuova operazione ai fini segnaletici?*

Si, la dilazione di pagamento non prevista contrattualmente va segnalata come una nuova operazione, sulla base del piano d'ammortamento, inclusivo sia dei flussi di cassa effettivamente applicati al cliente prima della variazione, sia di quelli futuri.

Si chiede di confermare che le nuove Istruzioni, prevedendo espressamente l'esclusione dalla rilevazione delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, comportano il superamento dell'indicazione contenuta nella ricordata risposta al quesito. Conseguentemente, le esposizioni *non performing* oggetto di dilazione saranno escluse dalla rilevazione.

Infine, in considerazione del notevole incremento registrato, negli anni più recenti, del contenzioso legato all'interpretazione della disciplina in materia di usura, nonché delle numerose pronunce giurisprudenziali (in alcuni casi controverse) e decisioni dell'ABF che hanno riguardato anche aspetti tecnici legati alle modalità di rilevazione dei TEGM, la scrivente - d'intesa con altre Associazioni di categoria del mondo dell'intermediazione finanziaria quale Assilea - ritiene sarebbe opportuno utilizzare questa occasione per regolamentare in maniera più puntuale taluni aspetti: in particolare, si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere l'effettuazione di una rilevazione dei tassi medi degli interessi di mora con la medesima cadenza (trimestrale) degli altri tassi oggetto di rilevazione.